



Regione Toscana

Seduta n.239/PS/VAS del 13.01.2022
Determinazione n. 1/SCA/2022

NURV

(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

Autorità competente per la VAS

Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR)

Fase Preliminare di VAS

Autorità procedente: Direzione generale per l'economia circolare – Ministero della Transizione Ecologica

Autorità Competente: Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo, Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale

Contributo di fase preliminare di VAS

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.478/2021 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137/2021, a seguito del procedimento semplificato previsto dall'art. 10 del Regolamento interno, in qualità di autorità competente per la VAS;

visti

- il d.lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte seconda relativa alle “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”;
- la legge regionale 10/2010 recante “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;

premessato che

il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (di seguito PNGR) costituisce uno strumento di indirizzo per le Regioni nella pianificazione della gestione dei rifiuti ed è previsto e definito dall’articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152. Il PNGR rappresenta lo strumento che fissa i macro-obiettivi e definisce i criteri e le linee strategiche, a cui le Regioni dovranno attenersi nella elaborazione dei Piani di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006; il PNGR contiene inoltre una ricognizione nazionale dell’impiantistica, suddivisa per tipologia di impianti e per regione, al fine di fornire indirizzi atti a colmare le lacune presenti nel territorio. Il Programma, pertanto, è preordinato ad orientare le politiche pubbliche ed incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un’economia sostenibile e circolare;

l’autorità competente per la VAS è il Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo, Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale. L’autorità competente ha assegnato al procedimento il numero identificativo ID 7717;

la Direzione generale per l’economia circolare del MiTE con note ns. prot. 477083 e 477087 del 09.12.2021 ha avviato la consultazione per la fase preliminare di VAS del PNGR inviando il Rapporto Preliminare ambientale (di seguito RP) di cui all’art.13 del D.Lgs. 152/06;

la Regione Toscana è consultata in qualità di soggetto competente in materia ambientale ed il contributo regionale deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio delle consultazioni sul RP;

con nota prot. 479395 del 10.12.2021 il Presidente del NURV ha avviato le sub-consultazioni e richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale di livello sub-regionale, non direttamente consultati dal proponente, osservazioni sul RP, entro il termine del 05.01.2022, ai sensi dell’art.33 della LR.10/10;

con nota prot. 479389 del 10.12.2021 il Presidente del NURV ha avviato il procedimento semplificato, previsto dall’art. 10 del regolamento interno, mettendo a disposizione dei componenti del NURV la documentazione e chiedendo osservazioni e contributi entro il giorno 10.01.2022 nonché fissando per il 12.01.2022 il deposito in area riservata della proposta di determina per la condivisione e il 13.01.2022 quale data di approvazione;

sono pervenute le seguenti osservazioni/contributi:

- 1 – Acque Spa – mail del 16.12.2021;
- 2 – Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale – ns prot. 491504 del 20.12.2021;
- 3 – Parco Nazionale Arcipelago Toscano – ns prot. 492192 del 20.12.2021;
- 4 – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le province di Lucca e Massa Carrara – ns prot. 499418 del 24.12.2021;
- 5 – Comune di Piombino – mail del 23.12.2021;
- 6 – ARPAT – ns prot. 501040 del 27.12.2021;
- 7 – Comune di Lucca – ns. prot. 4937 del 10.01.2022;
- 8 – Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche– ns. prot. 10946 del 13.01.2022.

esaminati

- i documenti trasmessi:
 - Rapporto Preliminare Ambientale per la fase preliminare di VAS;
- le osservazioni e i contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dai componenti del NURV che risultano essere agli atti d’ufficio del NURV e che sono state considerate nello svolgimento dell’attività istruttoria finalizzata alla redazione del presente parere per gli aspetti

pertinenti alle considerazioni ambientali e paesaggistiche, e che sono brevemente sintetizzati nella seguente tabella:

N.	Soggetto	Osservazione
1	Acque Spa	Considerato il livello di analisi, non vengono rilevate particolari criticità e/o interferenze strutturali
2	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	<p>L'AdB prende atto, rispetto alle previsioni di nuovi impianti per la gestione integrata dei rifiuti, che il PNGR <i>"non prevede l'individuazione esatta del numero di impianti, della tipologia impiantistica e tecnologia da usare, dei luoghi di collocazione degli stessi, che sono e rimangono competenze delle Regioni. Pertanto, per la sua natura e i suoi contenuti, gli impatti diretti determinati dal PNGR sono tutti di tipo positivo. Eventuali e possibili impatti negativi che possono derivare dalla pianificazione della gestione dei rifiuti a livello regionale saranno quindi verificati con l'analisi di sostenibilità nell'ambito delle VAS espletate per le pianificazioni regionali ed anche la coerenza esterna con la pianificazione pertinente verrà verificata con le pianificazioni regionali di pari livello. L'analisi di coerenza esterna del PNGR con gli altri strumenti di programmazione/pianificazione pertinente è quindi prevista solo con la programmazione di pari livello nazionale ... Le analisi di coerenza esterna che le Regioni e le Province Autonome condurranno nell'ambito delle VAS dei piani di gestione dei rifiuti regionali ed interregionali, a cui spetterà richiamare i criteri ed indirizzi riportati nel presente programma, terranno conto dei livelli di pianificazione regionale e interregionale (per esempio i piani dei parchi, i piani di gestione delle acque e del rischio alluvioni)"</i>.</p> <p>Sulla base di questo l'AdB fornisce l'elenco dei piani di competenza in materia di difesa dal rischio idraulico e geomorfologico e di tutela delle acque, di cui dovrà tenere conto la pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti.</p>
3	Parco Nazionale Arcipelago Toscano	Segnala che non risultano esserci particolari suggerimenti ed osservazioni in merito.
4	SABAP per le province di Lucca e Massa Carrara	<p>Preso atto dell'assenza di dati circa gli interventi ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per quanto attiene la tutela paesaggistica e monumentale la necessità, durante le fasi di progettazione dei singoli interventi, di attenersi ad ogni prescrizione dettata dal PIT; • per quanto attiene la tutela archeologica, in assenza di vincolo diretto, i diversi progetti potrebbero presentare il rischio di avere un impatto consistente e irreversibile sul deposito archeologico potenzialmente presente. Ai fini della mitigazione del rischio è necessario prevedere l'esecuzione di indagini preventive (art.25 dlgs 50/2016), da concordarsi con la Soprintendenza.
5	Comune di Piombino	Prende atto che il Programma ha carattere generale e non prevede specifici interventi a livello locale sul territorio comunale e che il PNGR risulta necessario per migliorare la rete integrata di impianti regionali, la pianificazione regionale e, quindi, la governance territoriale. Il Comune condivide i propositi e gli obiettivi del PNGR e la proposta di indice del RA; non ha pertanto osservazioni da segnalare.
6	ARPAT	<p>Nell'Allegato 2 al RP è riportato il "Quadro normativo in materia di rifiuti e pianificazione"; in esso vengono citate solo le ultime norme nazionali derivanti dal recepimento delle direttive del pacchetto economia circolare con particolare riferimento agli aspetti legati alla pianificazione. Se l'intenzione è quella definire un quadro riguardante anche il tema dei rifiuti, si ritiene necessario che siano citate anche le norme relative al tema del recupero, come ad esempio i decreti ministeriali sulle procedure semplificate (D.M. 5/2/1998 per i rifiuti non pericolosi, D.M. 161/2002 per i rifiuti pericolosi) e quelli che regolamentano la cessazione della qualifica di rifiuto per specifiche tipologie di rifiuto (D.M. 69/2018 sul conglomerato bituminoso, D.M. 62/2019 sui prodotti assorbenti per la persona, D.M. 78/2020 sulla gomma vulcanizzata da pneumatici fuori uso, D.M. 188/2020 su carta e cartone). Si segnala inoltre che sono intervenute ulteriori modifiche al D.Lgs. 152/2006, ad esempio quelle introdotte dal D.L. 77/2021 e Legge 108/2021 di conversione, che ha modificato, tra le altre cose, l'art. 184-ter "Cessazione della qualifica di rifiuto" dove sono definiti i criteri per la fine rifiuto caso per caso (comma 3).</p> <p>Si ritiene inoltre che sarebbe utile rendere consultabile la piattaforma Monitorpiani al Sistema Agenziale (SNPA) per poter seguire il monitoraggio delle azioni previste dal PNGR.</p> <p><u>Al Paragrafo 1.1</u> sono riportati gli obiettivi generali del PNGR.</p> <p>Con riferimento al <u>Paragrafo 1.4 La gestione dei rifiuti e l'impiantistica</u> si ritiene necessario che siano fornite indicazioni più precise sulle codifiche da attribuire alle operazioni di recupero (e smaltimento) in modo da avere informazioni più attendibili e confrontabili.</p> <p>In generale si ritiene necessaria una maggiore chiarezza nella presentazione dei dati (RU e RS), che potrebbero essere trattati in maniera differenziata in modo da rendere più lineari e comprensibili le azioni conseguenti messe in campo.</p> <p>Considerata la modifica del metodo di calcolo per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 205-bis del D.Lgs. 152/2006, si ritiene necessario un inquadramento puntuale dei risultati conseguiti dalle singole Regioni.</p> <p>Si ritiene inoltre opportuno un censimento delle varie operazioni messe in campo per favorire il raggiungimento degli obiettivi, ripartite per singolo obiettivo.</p> <p>In riferimento alle azioni utili al fine del raggiungimento degli obiettivi sarebbe opportuna una maggiore incisività nell'emanazione dei decreti ministeriali che stabiliscano le condizioni di fine rifiuto per specifiche tipologie di rifiuto (ad esempio: rifiuti derivanti da costruzione e demolizione) che darebbero una spinta al recupero e permetterebbero, nel caso di "fine rifiuto" attribuito in altre norme (ad esempio fertilizzanti, biometano), di raccordarsi meglio con la normativa ambientale per gli aspetti di pertinenza.</p> <p>In riferimento alle azioni utili al fine del raggiungimento degli obiettivi si sottolinea la necessità di emanazione del decreto ministeriale sulla preparazione per il riutilizzo (Comma 3 dell'art. 214-ter "Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata".) su cui si fonda gran parte della politica della prevenzione e del raggiungimento degli obiettivi.</p> <p>Con riferimento a quanto riportato al <u>Paragrafo 1.8</u> si richiede di indicare nel RA fra le misure per la promozione del recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione il Documento SNPA 89/2016. Si auspica che il PNGR individui</p>

		<p>misure di sostegno per il mercato del riciclo evidenziando anche quelle già emanate (ad esempio: Decreto MITE del 6/10/2021 che reca disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso).</p> <p>Per quanto riguarda il censimento impiantistico che sarà fornito nel Programma e nel Rapporto Ambientale (di seguito RA), si auspica un'analisi che non individui solo gli squilibri territoriali bensì che precisi le carenze per tipologia di flussi e di impianti.</p> <p><u>Al Paragrafo 2.1 Ambito di influenza e inquadramento ambientale del PNGR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • viene indicato che «L'ambito di influenza territoriale del Programma è considerato coincidente con il territorio nazionale»; • è riportato un elenco degli aspetti ambientali ritenuti pertinenti con il PNGR dal proponente, sui quali sarà condotta l'analisi di contesto nel RA, ma non è riportato un primo set di indicatori relativi a tali aspetti; • è indicato che i settori produttivi, che saranno analizzati nel RA in quanto maggiormente correlati al PNGR, saranno energia, mobilità e trasporti, agricoltura. Si ritiene, viste anche le considerazioni presenti nel RP, che sarebbe opportuno considerare tra i settori produttivi interessati dalle azioni del PNGR almeno anche le attività estrattive, le costruzioni e le attività manifatturiere (es. AEE, tessili), oltre alla gestione delle acque e dei rifiuti. <p><u>Al Paragrafo 3.1 Analisi di coerenza esterna</u> in merito agli obiettivi di sostenibilità riportati nella <u>Tabella 3-1 Sintesi degli obiettivi ambientali</u> si osserva quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per <u>Energia ed Emissioni</u> si fanno presenti le recenti novità in materia di emissioni climateranti: “La Nuova strategia dell'Ue di adattamento ai cambiamenti climatici”, COM(2021) 82 final del 24.2.2021 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=IT) e la così detta “Legge sul clima” REGOLAMENTO (UE) 2021/1119 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 2021 entrato in vigore il 29/7/2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 e che a tal fine indica che «il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030»; • per <u>Uso e consumo di suolo</u> la Commissione Europea ha approvato la “Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 - Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima”, COM(2021) 699 final del 17.11.2021 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0699&from=EN). <p>Pertanto si suggerisce nel RA di prendere in considerazione per l'individuazione degli obiettivi ambientali di riferimento del PNGR anche i più recenti atti di indirizzo e di attuazione dell'European Green Deal.</p> <p>Si suggerisce inoltre di considerare tra i piani e programmi che saranno considerati nel RA per la verifica di coerenza con il PNGR anche il Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021-2027 Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura, attualmente in fase di istruttoria tecnica CTVIA presso il MITE (fase preliminare di VAS), per le implicazioni relative agli obiettivi di prevenzione e gestione dei rifiuti marini tra cui quelli derivanti da pesca e acquacoltura.</p> <p><u>Al capitolo 5 ELEMENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PROGRAMMA E IL PRINCIPIO DNSH</u> del RP sono riportate (Tabella 5-1) alcune indicazioni preliminari sulle componenti ambientali e i fattori antropici potenzialmente interessati dagli impatti delle attività legate al ciclo di gestione dei rifiuti, mentre non viene fornita un'identificazione preliminare dei possibili impatti ambientali delle azioni/misure del PNGR.</p> <p>Viene poi indicato che nel RA «sarà effettuata un'analisi qualitativa degli effetti ambientali rispetto alle diverse misure del Programma che metterà in correlazione gli aspetti ambientali interessati con ciascuna misura».</p> <p>Si sottolinea l'importanza che nel RA le analisi degli impatti ambientali - sia positivi sia negativi - del PNGR siano esposte in modo circostanziato e ripercorribile, associandoli alle misure come anticipato nel RP, e che sia chiaramente illustrato il percorso di scelta tra alternative accennato nel RP. Si suggerisce al proposito di utilizzare metodi di confronto e scelta tra le alternative che permettano di documentare tale percorso, quali ad esempio analisi costi-benefici e analisi multicriteriali, e che siano previste misure di mitigazione degli eventuali impatti negativi che vadano esse stesse a far parte delle misure del PNGR.</p> <p><u>Al capitolo 7 INDICAZIONI PRELIMINARI SUI CONTENUTI DEL PIANO DI MONITORAGGIO</u> sono riportate alcune indicazioni metodologiche secondo cui sarà impostato il monitoraggio.</p> <p>In generale si fa presente l'opportunità di prevedere che, ai fini della verifica e rendicontazione dell'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del Programma, siano utilizzati indicatori e dati derivanti dai piani che attueranno gli indirizzi del PNGR, quali i Piani Regionali di gestione dei rifiuti.</p> <p>Visto inoltre quanto indicato nel <u>paragrafo 2.1 Ambito di influenza e inquadramento ambientale del PNGR</u> e nel <u>paragrafo 7.1 Impostazione metodologica del monitoraggio ambientale</u> (Tabella 6.2 Obiettivi ambientali e Indicatori di contesto) si raccomanda nel RA di approfondire e finalizzare tali informazioni sugli aspetti effettivamente relativi all'ambito e alle misure del PNGR, compiendo una “lettura critica” del quadro conoscitivo ambientale sugli aspetti ambientali effettivamente interessati dal PNGR.</p> <p>Per quanto riguarda i dati sui rifiuti, ci si attende che nel RA siano previsti indicatori di monitoraggio non solo sul raggiungimento degli obiettivi, ma anche sulla realizzazione effettiva degli impianti; inoltre si suggerisce di valutare l'opportunità di prendere in considerazione, sia per il quadro conoscitivo sia per il monitoraggio, anche i dati relativi ai rifiuti marini e i dati disponibili sul monitoraggio di microplastiche nei corpi idrici, problematiche accennate nella <u>Tabella 5-1</u> tra gli impatti delle attività legate al ciclo di gestione dei rifiuti.</p> <p>Si fa notare che all'interno della <u>Tabella 6.2</u>, a pag. 53, per le risorse naturali non è riportato alcun indicatore di contesto.</p> <p>Infine si osserva che nel RP viene indicato che il monitoraggio sarà effettuato dall'Autorità Procedente in collaborazione con l'Autorità Competente, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie Ambientali e di <u>ISPRA</u>. <i>In merito al ruolo dell'Agenzia</i> nelle attività di monitoraggio, si fa presente che eventuali attività di monitoraggio aggiuntive, che esulino dalle attività istituzionali già effettuate da ARPAT, vanno programmate, organizzate e regolate con accordi specifici ai sensi della L.R. 30/2009.</p>
7	Comune di Lucca	<p>Rileva che il rapporto preliminare è correttamente impostato per la scala nazionale con indicazioni / contenuti che hanno carattere di quadro di riferimento e di indirizzo. Tali contenuti e obiettivi, così come indicati ed evidenziati nel rapporto sono considerati esaustivi ed esplicativi della tematica in oggetto. Il Comune non ritiene pertanto di fare osservazioni in questa fase; contributi di dettaglio potranno essere opportunamente affrontati e formulati nell'ambito</p>

		dei procedimenti di VIA relativi ai progetti dei singoli interventi che dovessero eventualmente localizzarsi all'interno del territorio del Comune di Lucca.
8	Settore Servizi Pubblici Locali Energia Inquinamenti e Bonifiche	<p>Il Settore, con riferimento al paragrafo 1.1 "Obiettivi del programma, indirizzi e linee strategiche", condivide gli obiettivi generali indicati e propone di implementarli con un obiettivo specifico relativo alla prevenzione della produzione dei rifiuti, che deve costituire l'impegno prioritario, così come indicato dall'articolo 178 del decreto legislativo 152/2006 relativamente alla gerarchia delle azioni da intraprendere per la gestione dei rifiuti.</p> <p>In riferimento al paragrafo 1.5 "Criteri generali per l'individuazione di macroaree che consentano la razionalizzazione degli impianti", in cui si prevede che <i>"Per l'individuazione delle macroaree si propone di riferirsi a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ..."</i>, non si ritiene opportuno, al fine dell'individuazione delle macroaree previste dall'articolo 198-bis, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 152/2006, riferirsi esclusivamente a quanto stabilito dall'articolo 35 sopra citato. Si propone che l'individuazione definitiva di tali macroaree sia attuata attraverso un approfondito e efficace confronto tra le Regioni che tenga conto delle peculiarità territoriali e delle scelte di pianificazione di competenza regionale. Tutto ciò allo scopo di conseguire una concreta razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità, come previsto dal citato articolo 198-bis, nonché un adeguato coordinamento tra il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e le diverse pianificazioni regionali.</p> <p>Con riferimento al paragrafo 1.8 "Flussi di rifiuti funzionali e strategici per l'economia circolare" del Rapporto preliminare ambientale, nel quale vengono individuate le filiere prioritarie strategiche per l'economia circolare da sviluppare nel Pnrg, si richiede di valutare l'opportunità di introdurre, tra le filiere prioritarie strategiche, i fanghi di depurazione.</p>

Considerato che

Il PNRR costituisce uno strumento di indirizzo per le Regioni nella pianificazione della gestione dei rifiuti ed è previsto dall'articolo 198-bis del dlgs 152/06. Il PNRR è in sede di prima applicazione e costituisce una riforma strutturale necessaria per l'attuazione del PNRR, prevista nella relativa Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile. Il PNRR:

- fissa i macro-obiettivi e definisce i criteri e le linee strategiche per i piani di gestione dei rifiuti di livello regionale;
- offre una ricognizione nazionale dell'impiantistica, suddivisa per tipologia di impianti e per regione, al fine di fornire indirizzi atti a colmare le lacune presenti nel territorio.

Viene precisato che il Programma, nel rispetto del riparto di competenze fra Stato e Regioni, non costituisce uno strumento che prevede interventi o progetti specifici, essendo tale pianificazione demandata alle Amministrazioni regionali ai sensi degli articoli 196 e 199 del D.Lgs. n. 152/2006; non sono previste azioni derivanti dal programma, che possano produrre direttamente effetti rilevanti sull'ambiente.

Viene indicato che è stato costituito un Tavolo tecnico istituzionale presso il MiTE (DG ECI), a cui hanno partecipato anche le Regioni, nell'ambito del quale sono state definite le linee necessarie per sviluppare un Programma condiviso.

Il **CAPITOLO 1** del RP tratta i contenuti e gli obiettivi del PNRR; viene richiamato il Piano di azione per l'economia circolare con cui l'Unione europea ha sancito la transizione da un'economia di tipo lineare ad una di tipo circolare finalizzata a migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti dalla normativa unionale:

utilizzo più efficiente delle materie prime e dell'energia;

uso di materiali e prodotti di lunga durata, riparabili e riutilizzabili, che consentano una riduzione della produzione dei rifiuti e dello smaltimento;

sviluppo della filiera del riciclo.

Gli obiettivi del PNRR sono pertanto:

a) raggiungere i più elevati livelli di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, conseguendo almeno gli obiettivi stabiliti nell'art. 181 D.Lgs. n. 152/2006 e tenendo conto anche dei regimi di responsabilità estesa del produttore per i rifiuti di rispettiva competenza;

b) adeguare il sistema delle infrastrutture necessarie alla gestione integrata dei rifiuti, in un'ottica di sviluppo dell'economia circolare, limitando il consumo di suolo e le ricadute di effetti negativi per le altre componenti ambientali nonché cercando di adottare soluzioni che prioritariamente prevedano la massimizzazione dell'utilizzo di impianti e/o di siti già compromessi (favorendo la capacità di rigenerazione e ammodernamento degli impianti esistenti), assicurando i necessari fabbisogni per conseguire gli obiettivi previsti dal precedente punto a) e, conseguentemente, minimizzando lo smaltimento finale quale opzione ultima e residuale, in attuazione del principio di prossimità e tenendo conto degli obiettivi in materia di prevenzione definiti

nell'ambito della Programmazione nazionale di prevenzione dei rifiuti prevista dall'art. 180 D.Lgs. n. 152/2006;

c) assicurare il monitoraggio dell'attuazione del Programma;

d) perseguire l'obiettivo di promuovere una pianificazione a livello regionale omogenea e confrontabile che preveda una puntuale attuazione delle linee guida europee in tema di pianificazione del ciclo dei rifiuti, anche al fine di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano;

e) implementare la raccolta differenziata dei rifiuti per raggiungere gli obiettivi di riciclo anche attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica;

f) perseguire la riduzione delle discariche abusive e combattere gli scarichi di rifiuti illegali e l'incenerimento all'aria aperta anche attraverso un sistema di monitoraggio su tutto il territorio;

g) perseguire la sostenibilità nell'uso delle risorse.

Viene evidenziato che il panorama della pianificazione regionale in materia di rifiuti è attualmente molto disomogeneo sia in relazione a regioni che lo hanno adottato o meno sia in relazione ai contenuti dei piani adottati; tale situazione, collegata ad un corpus normativo non chiaro e non del tutto attuato, non ha permesso che i Piani Regionali per la Gestione dei Rifiuti potessero diventare strumenti di riferimento pluriennale con solide e precise azioni da compiere.

Pertanto la standardizzazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti rappresenta un elemento fondamentale per garantire l'omogeneizzazione su tutto il territorio nazionale attraverso metodologie comuni che potranno essere adottate a livello regionale. Per raggiungere tali obiettivi il PNGR si propone l'obiettivo di dettare gli indirizzi e le linee strategiche per la standardizzazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti mutuata anche dalla nota metodologica di orientamento (*Guidance Note Preparing a Waste Management Plan - A methodological guidance note – 2012*) pubblicata dalla Commissione Europea per la predisposizione dei piani in linea con i requisiti della Direttiva quadro sui Rifiuti e dallo studio della CE sulla valutazione dettagliata dei piani di gestione dei rifiuti commissionato alla BiPRO GmbH che ha individuato ulteriori raccomandazioni pratiche per garantire la coerenza con gli obiettivi della legislazione UE in tema di gestione dei rifiuti nonché specifici elementi di criticità.

Viene quindi indicato a pag.9 che, al fine di ottenere indicazioni significative e valori di impatto ambientale utili al confronto tra scelte gestionali regionali, un valido strumento di supporto ai processi decisionali è costituito dall'analisi degli impatti tramite metodologia *Life Cycle Assessment* (LCA). L'analisi LCA deve essere applicata al sistema completo di gestione rifiuti, in questo caso tracciando i rifiuti attraverso tutti i trattamenti fino alle operazioni di smaltimento finale in ogni Regione.

Il "sistema" rifiuti è quindi costituito da produzione, raccolta, trasporto, selezione, trattamento, riprocessamento e smaltimento (figura pag.10 del RP).

Gli scambi tra il "sistema" rifiuti e l'esterno (in applicazione del metodo LCA) sono flussi di materia ed energia (necessari per la costruzione e il funzionamento dell'impiantistica), emissioni (in acqua, suolo, aria), rifiuti/scarti, materiali ed energia (resi disponibili dal recupero e utili al sistema socioeconomico).

Gli impatti associati alle attività che si svolgono all'interno del sistema sono impatti diretti (es. emissioni metano in discarica - emissioni inquinanti, consumo energia e materia per il funzionamento impianti – emissioni in atmosfera del sistema di raccolta e trasporto ecc..).

Gli impatti totali devono contabilizzare anche gli "impatti evitati" afferenti ai risparmi di energia e materia conseguenti al recupero.

In sintesi viene indicato che la sommatoria degli impatti per ciascuna categoria è data dagli impatti associati agli input e agli output (diretti e di valore positivo) e dagli impatti evitati (indiretti e di valore negativo).

Il proponente ha individuato, ai fini della redazione del PNGR, 8 regioni sulle quali sviluppare il metodo LCA partendo dall'analisi dei flussi elaborata da ISPRA (2019 per tutte le regioni): Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte.

Il **par.1.3** attiene quindi all'analisi di questi flussi con riferimento ai seguenti dati per i rifiuti urbani (RU):

- Produzione totale di rifiuti urbani (RU) per regione, anni 2015 – 2019;
- Produzione pro capite di rifiuti urbani (RU) per regione, anni 2015 – 2019;
- Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RU) per macroarea geografica (nord, centro, sud), anni 2015 – 2019;
- Raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche su scala nazionale, anni 2015 – 2019;
- Raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche su scala regionale, anno 2019;
- Raccolta differenziata pro capite delle principali frazioni merceologiche su scala regionale, anno 2019;

e ai seguenti dati per i rifiuti speciali:

- Produzione nazionale di rifiuti speciali (distinti in non pericolosi e pericolosi), anni 2017 – 2019;
- Ripartizione percentuale della produzione totale dei rifiuti speciali, per attività economica, anno 2019;
- Ripartizione percentuale della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi per attività economica, anno 2019;
- Ripartizione percentuale della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi per tipologia di rifiuti, anno 2019;
- Ripartizione percentuale della produzione dei rifiuti speciali pericolosi per attività economica, anno 2019;
- Ripartizione percentuale della produzione dei rifiuti speciali pericolosi per tipologia di rifiuti, anno 2019.

Il par.1.4 attiene la gestione dei rifiuti e l'impiantistica.

Viene fornita la ripartizione percentuale del trattamento dei rifiuti urbani (RU), anno 2019 e, sulla base del grafico riportato a pag. 24 del RP che mette in evidenza i principali obiettivi comunitari, viene indicato che lo smaltimento in discarica nei prossimi 15 anni dovrà essere dimezzato e la percentuale di rifiuti che vengono avviati ad operazioni di recupero di materia dovrà essere notevolmente incrementata per garantire il raggiungimento del 60% di riciclaggio al 2030 e del 65% al 2035. Inoltre, analizzando il dato delle operazioni di smaltimento (D1 + D10) rispetto alla produzione totale dei RU viene rilevato che, a livello nazionale, ancora il 20,9% dei RU prodotti vengono smaltiti in discarica (D1) e lo 0,9% dei RU prodotti vengono inceneriti (D10). Nel complesso, quindi, nell'anno 2019, vengono smaltiti il 21,8% dei RU prodotti. Tale percentuale dovrà, secondo quanto prevede la direttiva 2018/850/UE che modifica la direttiva 1999/31/CE, scendere al 10% entro il 2035.

Per quanto attiene ai rifiuti speciali viene fornito il grafico della Ripartizione quantitativa dei rifiuti speciali trattati, anno 2019. Sul totale dei rifiuti speciali 154,7 milioni di tonnellate (94% del totale gestito) sono non pericolosi e i restanti 9,8 milioni di tonnellate (6% del totale gestito) sono pericolosi. Viene evidenziato che il recupero di materia (*operazioni da R2 a R12*) è la forma di gestione predominante, con il 68,9% (113,3 milioni di tonnellate), seguono con il 10,9% (17,9 milioni di tonnellate) le altre operazioni di smaltimento (*D3, D8, D9, D13, D14*) e, con il 7,3% (12 milioni di tonnellate) la discarica (*D1*). Risultano residuali, con l'1,2% e lo 0,7%, rispettivamente le quantità avviate al coincenerimento (R1; 2 milioni di tonnellate) e all'incenerimento (D10/R1; 1,2 milioni di tonnellate).

Viene indicato che nel PNRR verrà presentato un quadro generale aggiornato della gestione dei rifiuti in Italia, con dati suddivisi per provenienza, pericolosità e tipologia di trattamento. Verrà inoltre presentata una ricognizione degli impianti operanti a livello nazionale, suddivisi per macro-area geografica e per tipologia.

Il **par.1.5** attiene i criteri generali per l'individuazione di macro-aree che consentano la razionalizzazione degli impianti e che dovranno rispettare i criteri di autosufficienza e di prossimità dati dall'art.182-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

L'individuazione delle macro-aree, come previsto dall'articolo 198-bis, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 152/2006, verrà effettuata attraverso la sottoscrizione di accordi tra le Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 8, della Costituzione. I criteri per la loro individuazione sono quindi enunciati nel RP:

- a) ciascuna macro-area deve rendersi tendenzialmente autosufficiente nel complessivo ciclo di produzione e gestione dei rifiuti;
- b) la valutazione impiantistica e strutturale in ciascuna delle Regioni che costituiscono la macro-area deve tener conto (anche ai fini dell'attuazione del principio di prossimità):
 - della produzione, in termini assoluti, dei rifiuti urbani e speciali;
 - della presenza di impianti di incenerimento e di impianti di pretrattamento rifiuti (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.);
 - del fabbisogno di impianti di recupero per la valorizzazione delle frazioni da raccolta differenziata, del fabbisogno residuo di impianti di incenerimento;
 - del preponderante ricorso allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali in impianti di discarica;
- c) il servizio di raccolta differenziata sia in termini quantitativi che qualitativi commisurato alla tassa/tariffa rifiuti per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani.

Le 5 macro aree geografiche proposte sono dunque:

1) Nord (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino - Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia,

Emilia - Romagna);

2) Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio);

3) Sud peninsulare (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria);

4) Sicilia;

5) Sardegna.

La valutazione del fabbisogno impiantistico per la valorizzazione delle frazioni da raccolta differenziata o per particolari flussi di rifiuti più critici verrà sviluppata in coerenza con le indicazioni riportate nell'Allegato della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR del 22.06.21 che riporta tra gli obiettivi specifici della Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti:

a) raggiungere livelli massimi di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, conseguendo almeno gli obiettivi di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 152/2006 e tenendo conto anche dei regimi di responsabilità estesa del produttore;

b) adattare la rete di impianti necessari per la gestione integrata dei rifiuti, al fine di sviluppare l'economia circolare, garantendo la capacità necessaria per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a), e di conseguenza ridurre al minimo, come opzione ultima e residua, lo smaltimento finale, conformemente al principio di prossimità e tenendo conto degli obiettivi di prevenzione definiti nell'ambito della pianificazione nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 152/2006.

Il **par.1.6** attiene lo “Stato di attuazione della gestione dei rifiuti in relazione al raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali. Individuazione delle politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno raggiungimento dei medesimi.”

Viene indicato che nel PNRR verrà effettuata una pianificazione delle strategie gestionali ed ambientali volte alla riduzione della produzione di rifiuti, con particolare riferimento alla riduzione dei rifiuti alimentari, tenendo in considerazione quanto definito dal Piano d'azione per l'economia circolare.

Verranno inoltre definite le seguenti strategie per il perseguimento degli obiettivi generali cui le Regioni dovranno tendere ai fini del pieno raggiungimento dei medesimi con una programmazione di prospettiva di breve (2025) e medio termine (2030):

- la necessità di realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti conformemente al principio di prossimità;
- la realizzazione di progetti per lo sviluppo dell'economia circolare per filiere industriali strategiche;
- la redazione di format e linee guida per la redazione dei Piani regionali e individuazione di possibili indicatori di monitoraggio;
- la necessità di incrementare la raccolta dei rifiuti attraverso l'implementazione e digitalizzazione della rete di raccolta differenziata al fine di coinvolgere i cittadini nell'adozione di buone pratiche di gestione rifiuti e disincentivare il conferimento in discarica;
- la messa a regime di interventi mirati a prevenire l'illegittimo conferimento di rifiuti e i conseguenti incendi, ottimizzare l'uso delle risorse e la gestione delle emergenze;
- lo sviluppo della comunicazione e l'educazione ambientale.

Per ogni strategia saranno individuati nel PNRR gli strumenti, i soggetti attuatori, le possibili fonti di finanziamento, le azioni e gli indicatori per il monitoraggio delle azioni volte al perseguimento degli obiettivi.

Il **par.1.7** tratta dei “Flussi di produzione dei rifiuti che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero”.

Viene indicato che la ricognizione in merito alla produzione dei rifiuti e al sistema impiantistico esistente e previsto su base regionale sarà la base per la definizione degli obiettivi utili a superare le criticità emerse. Il PNRR individuerà dunque le filiere più critiche e le misure tecniche e gestionali necessarie definendo così un documento di indirizzo nazionale che, pur mantenendo le responsabilità in capo alle Regioni in tema di pianificazione, possa coordinare ed orientare le future politiche ambientali al fine di soddisfare gli obiettivi europei.

Viene indicato che un focus specifico sarà condotto sui rifiuti urbani residuali da raccolta differenziata inclusi quelli avviati a trattamento meccanico e/o meccanico biologico con evidenza del relativo destino finale e su quelli organici biodegradabili che, sulla base dei dati di produzione relativi all'anno 2019 costituiscono oltre il 60% dei rifiuti urbani complessivamente raccolti in maniera differenziata e presentano le maggiori criticità ambientali perchè, se non correttamente gestiti, sono in grado di esercitare nel tempo il maggiore impatto

sull'ambiente. Intercettare e avviare a recupero la maggiore aliquota possibile di frazione organica biodegradabile consentirà di ridurre i quantitativi di rifiuti avviati a smaltimento e di limitare, per la frazione residuale eventualmente smaltita in discarica, le criticità connesse alla gestione di tale frazione putrescibile. A pag.29 sono riportate le macroaree Istat per le quali - a seguito di una valutazione preliminare - è stato rilevato un deficit di capacità di trattamento della Forsu raccolta nell'anno 2019: la macro area Centro, cui appartiene la Toscana, risulta avere questo deficit di capacità.

Attraverso l'analisi dei flussi tra regioni si stimerà il fabbisogno impiantistico per macro-area per colmare il deficit di capacità di trattamento sopra descritta. Il PNGR potrà anche individuare e valutare le migliori tecnologie disponibili e le pratiche di gestione innovative in grado di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente anche al fine di ottimizzare e migliorare l'utilizzo di impianti esistenti nonché valutazioni in merito alla possibilità di utilizzare, per il recupero della Forsu, la rete esistente di impianti di trattamento meccanico biologico (Tmb), previa valutazione di eventuali necessari interventi di adeguamento e ammodernamento, atteso che, a fronte del previsto incremento della raccolta differenziata e della conseguente contrazione dei volumi di frazione residuale, per alcuni impianti si potrebbe registrare una significativa disponibilità di trattamento residua rispetto alla capacità autorizzata. Tali opportunità potrebbero consentire di ottimizzare la rete impiantistica esistente a costi complessivi più contenuti e in tempi più rapidi rispetto alla realizzazione di nuovi impianti.

Il **par.1.8** riguarda i flussi di rifiuti funzionali e strategici per l'economia circolare; viene evidenziato che l'individuazione dei flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l'economia circolare consente di creare le premesse per poter costruire una filiera industriale dell'economia circolare riducendo i costi di trasporto dei rifiuti differenziati, favorire la coesione territoriale e aumentando l'occupazione nel settore ambientale. Nel PNGR vengono individuate le seguenti filiere prioritarie strategiche per l'economia circolare:

a. Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) - Direttiva europea sui RAEE 2012/19/UE

b. Rifiuti da costruzione e demolizione

c. Rifiuti tessili

Viene indicato che in sede di Rapporto Ambientale saranno indagate ulteriori filiere: veicoli fuori uso, rifiuti sanitari, pneumatici fuori uso, rifiuti contenenti amianto, al fine di verificarne l'effettiva strategicità per l'economia circolare anche in riferimento agli obiettivi e ai finanziamenti previsti nel PNRR.

Per quanto concerne i **RAEE** vengono forniti dati che mostrano un tasso di raccolta in calo negli ultimi anni molto al di sotto del target europeo; vengono quindi fornite indicazioni sulle misure che possono promuovere il riciclo dei RAEE:

- incentivare pratiche di preparazione per il riutilizzo favorendo lo sviluppo di centri del riuso;
- potenziare la capacità di intercettazione dei RAEE tramite lo sviluppo di piattaforme di conferimento e isole ecologiche, sopra tutto nelle zone del paese meno organizzate;
- sensibilizzare maggiormente i cittadini attraverso specifiche campagne di informazione che disincentivino l'abbandono illecito dei RAEE;
- sviluppare una rete impiantistica possibilmente a tecnologia complessa per il trattamento ad alta efficienza dei RAEE per il recupero delle terre rare.

Il maggior contributo alla produzione totale dei **rifiuti speciali** è dato dal settore delle **costruzioni e demolizioni**; la CE ha fissato, all'articolo 11 della Direttiva 2008/98/CE, per i rifiuti da costruzione e demolizione, l'obiettivo, entro il 2020, del 70% di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materia, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali. Tenuto conto che il totale dei rifiuti speciali avviati a smaltimento raggiunge un quantitativo di quasi 12 milioni di tonnellate e in considerazione che il 25,8% è costituito da rifiuti non pericolosi e il 31,6% da rifiuti pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, si rilevano margini operativi importanti per dirottare verso operazioni di recupero ciò che ad oggi è ancora smaltito in discarica. Inoltre, in considerazione degli interventi edilizi di riqualificazione energetica previsti dal Superbonus 110% che si estenderanno almeno fino al 2023 si prevede un considerevole aumento della produzione di rifiuti da costruzione e demolizione che dovrà essere incanalata verso virtuose operazioni di recupero. Le misure che possono promuovere ulteriormente il riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione consistono prevalentemente nelle seguenti azioni:

- rafforzamento degli strumenti normativi esistenti (definizione di un decreto end of waste);
- applicazione di criteri di responsabilità estesa del produttore al settore edile e valorizzazione

componenti e materiali di origine secondaria;

- applicazione obbligatoria dei CAM (criteri ambientali minimi) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici;
- sviluppo di pratiche di riutilizzo e riciclo ad alta efficienza di componenti e materiali da costruzione;
- applicazione su base volontaria della prassi di riferimento UNI/PdR 75:2020 "Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare".

Per il **settore tessile** viene indicato che ad oggi ha un'economia basata sul modello quasi del tutto lineare: vengono estratte grandi quantità di risorse non rinnovabili per produrre abiti che spesso vengono utilizzati solo per poco tempo, per essere poi inviati per lo più in discarica o inceneriti. Si stima, infatti, che meno dell'1% di tutti i tessuti nel mondo è riciclato in nuovi tessuti. Il tasso di raccolta differenziata per i rifiuti tessili e le capacità di riciclaggio nell'UE sono medio-basso e la presenza di alcune sostanze chimiche nei tessuti ne ostacola un eventuale riciclaggio di alta qualità oltre ad avere potenzialità inquinanti per acqua e suolo. Le emissioni totali di gas serra derivanti dalla produzione tessile, pari a 1,2 miliardi di tonnellate all'anno, sono superiori a quelle di tutti i voli internazionali e del trasporto marittimo messi insieme, mentre le sostanze pericolose utilizzate influiscono sulla salute dei lavoratori nel settore, di coloro che indossano abiti e si disperdono nell'ambiente. È evidente, dunque, la necessità di una nuova economia tessile basata sui principi dell'economia circolare:

- eliminare gradualmente le sostanze preoccupanti per la salute umana e l'ambiente per evitare e ridurre gli impatti negativi in tutte le fasi della catena del valore e il rilascio di microfibre,
- modificare il modo in cui i vestiti sono progettati, venduti e usati per superare la loro natura sempre più usa e getta,
- migliorare il riciclaggio attraverso l'innovazione tecnologica, a partire dal design, dalla raccolta e ritrattamento dell'abbigliamento, e stimolare la domanda di materiali riciclati
- fare un uso efficace delle risorse e passare a materie prime rinnovabili, adottando processi di produzione più efficaci ed efficienti, che generano meno rifiuti, richiedono meno risorse, come combustibili fossili e prodotti chimici, riducono il consumo di acqua e sono efficienti dal punto di vista energetico.

A seguito della revisione della Direttiva Quadro sui Rifiuti, il 1° gennaio 2025 entrerà in vigore l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere separatamente i tessili. L'Italia, ha preso la coraggiosa decisione di anticipare di tre anni l'obbligo di raccolta differenziata previsto dall'UE. Infatti, con l'emanazione del D. Lgs. n.116 del 2020, dal **1° gennaio 2022** nel nostro Paese sarà obbligatorio raccogliere separatamente tali rifiuti.

Il livello di intercettazione del rifiuto tessile è sostanzialmente allineato tra Nord (2,88 kg/ab/anno), Centro (2,95 Kg/ab/anno) e Sud (2,06 Kg/ab/anno), secondo le analisi merceologiche operate da ISPRA, il 5,7% dei rifiuti indifferenziati è composto da rifiuti tessili. Sarà fondamentale aumentare il tasso di raccolta dall'altro i progressi nel riciclaggio da tessile a tessile o da tessile a materia prima secondaria sono molto importanti e decisivi: meno dell'1% dei rifiuti tessili viene riciclato in nuove fibre per l'abbigliamento, per via di tecnologie ancora in via di sviluppo o sviluppate da poco. Meno dell'1% dei rifiuti tessili viene riciclato in nuove fibre per l'abbigliamento, per via di tecnologie ancora in via di sviluppo o sviluppate da poco. La **commissione Europea** ha avviato l'**iter di iniziativa legislativa** per costruire una **strategia europea per il tessile sostenibile** entro la fine del 2021 per arrivare ad avere capi di abbigliamento progettati per durare, essere riparati, riutilizzati, riciclati e prodotti in maniera efficiente. La Strategia, il cui iter di consultazione si è concluso 04 agosto 2021, sarà pubblicata nel primo quadrimestre del 2022. Ad oggi le misure che possono promuovere il riciclo dei rifiuti tessili sono:

- rafforzamento degli strumenti normativi esistenti (legislazione end of waste);
- sviluppo CAM di settore;
- sviluppo di pratiche per il riuso e la preparazione per il riutilizzo;
- sviluppo tecnologie ad alta efficienza per il riciclo di materia;
- applicazione di criteri di responsabilità estesa del produttore al settore della moda;
- credito d'imposta per attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda e calzaturiero.

Nel par.1.9 si affronta il tema del Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare.

Nel **par.1.10** viene fatto un particolare focus sulla gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il programma conterrà gli indirizzi strategici al fine della redazione delle linee guida da adottarsi per la gestione delle macerie, a cui le regioni dovranno attenersi nell'adozione dell'apposito piano. Tali indirizzi saranno predisposti con la collaborazione del Dipartimento della Protezione Civile.

Nel **par.1.11** sono evidenziate le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti. Il PNGR detterà le linee guida cui le Regioni dovranno tendere per far sì che gli ambiziosi obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti siano supportati da un solido e valido servizio di raccolta differenziata che deve ispirarsi ai seguenti obiettivi:

- intercettare la massima quantità di frazioni riciclabili (quantità);
- ottenere frazioni riciclabili massimamente omogenee (qualità);
- garantire l'equilibrio economico del servizio (costi);
- tenere in considerazione i fattori connessi al servizio (salute e sicurezza dei lavori del settore dell'igiene urbana).

La tariffa puntuale può rappresentare un valido strumento per raggiungere obiettivi di qualità e di quantità del rifiuto conferito, nel PNGR saranno definiti criteri generali ad uso dei comuni, finalizzati ad incentivare l'attuazione della tariffa puntuale.

Nel **par.1.12** è rappresentata la necessità di definire meccanismi vincolanti di solidarietà tra Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze.

Il **CAPITOLO 2** riguarda l'analisi di contesto. Il **par.2.1** contiene l'inquadramento ambientale del PNGR e l'ambito di influenza. L'ambito di influenza territoriale del Programma, ossia l'ambito territoriale in cui possono manifestarsi gli effetti ambientali dello stesso, è considerato coincidente con il territorio nazionale. L'inquadramento ambientale dell'ambito di influenza del PNGR sarà sviluppato attraverso l'analisi del contesto interessato dai possibili effetti generati dal Programma. In tale analisi saranno compresi i fattori di pressione responsabili dello stato ambientale che interagiscono con le misure del programma.

Viene indicato che con riferimento ai temi ambientali riportati alla lett. f) dell'Allegato VI: biodiversità, popolazione, salute umana, flora e fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, beni materiali, patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, l'analisi di contesto sarà condotta per i seguenti aspetti ritenuti pertinenti per il Programma: qualità dell'aria, emissioni e fattori climatici; biodiversità, aree naturali protette e patrimonio forestale; risorse idriche; suolo (uso, copertura e qualità dei suoli); rischi naturali (idraulico, geomorfologico, sismico); paesaggio e beni culturali.

L'analisi di contesto sarà condotta mediante indicatori ambientali individuati sulla base della loro popolabilità e aggiornamento che saranno di riferimento anche per l'analisi degli effetti e il monitoraggio VAS del Programma.

Il **CAPITOLO 3** riguarda l'analisi di coerenza. Le analisi di coerenza saranno sviluppate successivamente nel Rapporto Ambientale anche attraverso l'uso di matrici di comparazione evidenziando le potenziali incoerenze: tra gli obiettivi del programma e gli obiettivi di sostenibilità (coerenza esterna) e obiettivi programma e strategie d'intervento (coerenza interna).

Gli obiettivi di sostenibilità utili alla valutazione di coerenza esterna sono quelli desunti dalla Strategia nazionale sviluppo sostenibile e dalle politiche e strategie sovranazionali. A pag.37-39 viene riportata una tabella contenente gli obiettivi di sintesi per ogni settore ambientale.

Verrà svolta inoltre una valutazione delle sinergie esistenti tra il PNGR e il resto della pianificazione di pari livello (coerenza orizzontale), ovvero nazionale.

L'analisi di coerenza esterna del PNGR con gli altri strumenti di programmazione/pianificazione pertinente è prevista solo con la programmazione di pari livello nazionale di cui è individuato un primo elenco a pag. 40-42. Le decisioni di diretto impatto territoriale verranno assunte e riportate nei piani regionali ed interregionali tematici dalle competenti autorità, a cui spetterà richiamare i criteri ed indirizzi riportati nel presente programma.

L'analisi di coerenza interna consentirà di verificare l'esistenza di contraddizioni all'interno del programma stesso e di mettere in luce le sinergie fra le diverse azioni poste in campo: verranno confrontati i fabbisogni con gli obiettivi del PNGR e le relative strategie di attuazione, costituite da azioni di intervento, per valutarne la coerenza.

Il **CAPITOLO 4** riguarda la generazione e valutazione delle alternative; viene indicato che la valutazione delle

alternative, operate anche nel rispetto del principio del DNSH, avverrà sulla base di scenari previsionali di intervento riguardanti l'evoluzione dello stato dell'ambiente conseguente l'attuazione delle diverse alternative (comparazione delle opzioni strategiche di intervento per il raggiungimento dei risultati attesi) e del confronto con lo scenario di riferimento (evoluzione probabile senza l'attuazione del programma).

Lo scenario base considera la produzione di rifiuti ed il sistema impiantistico attuale mentre i criteri di generazione delle alternative potranno riguardare:

- nel rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti (art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006) l'individuazione del settore da sviluppare in maniera privilegiata (es. implementazione impianti di riciclo, riconversione/revamping dei TMB/TBM/TM/STIR in impianti efficienti, ecc...);
- l'autosufficienza e il principio di prossimità per la realizzazione dell'impiantistica relativa all'intera gestione dei rifiuti, stabiliti dall'articolo 182-bis del D. Lgs. n. 152/2006, considerati gli obiettivi del PNRR.

Il **CAPITOLO 5** attiene alla preliminare individuazione degli effetti ambientali e all'applicazione del principio DNSH. Viene evidenziato che gli effetti ambientali pertinenti al programma riguardano i seguenti aspetti:

- qualità dell'aria, emissioni e fattori climatici;
- biodiversità, aree naturali protette e patrimonio forestale;
- risorse idriche (aspetti qualitativi e quantitativi delle acque superficiali e sotterranee);
- suolo (uso, copertura e fattori di degrado del suolo);
- paesaggio e beni culturali;
- esposizione della popolazione a fattori di rischio naturale e antropico;
- ambiente marino-costiero;
- energia;
- agricoltura.

Nella tabella di pag.45-48 vengono correlati gli impatti delle attività legate al ciclo di gestione dei rifiuti (raccolta, conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti) alle componenti ambientali e fattori antropici.

Il par.5.2 attiene l'applicazione del principio DNSH poiché il PNRR costituisce misura prevista dal PNRR: tutti i progetti e le riforme proposti nel PNRR, compreso quindi il PNRR oggetto di VAS, sono stati valutati dalle Amministrazioni proponenti, con il supporto di esperti in materia ambientale, considerando i criteri DNSH. A pag.49 vengono riassunti, rispetto ai 6 obiettivi ambientali sui quali è necessario non arrecare danno significativo, le valutazioni svolte nel PNRR in relazione alla conformazione del PNRR al principio DNSH.

Viene indicato che la valutazione del rispetto del principio DNSH sarà assicurata esplicitando all'interno delle analisi e delle valutazioni della procedura di VAS, la correlazione con i 6 obiettivi, sia in senso positivo che negativo fermo restando che le azioni localizzate saranno oggetto di valutazioni ambientali specifiche nel contesto delle singole Vas dei Piani Regionali di gestione Rifiuti.

Il **CAPITOLO 6** riguarda la valutazione di incidenza ambientale. Viene indicato che stante il carattere generale del PNRR è stato optato per una valutazione di I Livello di screening, disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva Habitat, come processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Le ricadute specifiche sul territorio potranno essere valutati solo al livello della pianificazione regionale: la VInCA viene pertanto rimandata ai piani regionali di gestione dei rifiuti.

Il **CAPITOLO 7** contiene le indicazioni preliminari sui contenuti del piano di monitoraggio. Il sistema di monitoraggio prevede le seguenti tre articolazioni:

- descrizione dell'evoluzione del contesto ambientale interessato dagli effetti del P/P con riferimento agli obiettivi di sostenibilità del Programma. Sono associati indicatori di contesto;
- lo stato di avanzamento dell'attuazione delle misure del Programma che hanno effetti positivi o negativi sugli obiettivi di sostenibilità del Programma. Sono associati indicatori di processo;
- il controllo degli effetti ambientali del Programma. Sono associati indicatori di contributo.

La scelta degli indicatori di contesto si basa sull'inquadramento del contesto ambientale presentato nel capitolo 2. La tabella di pag.52-55 per ogni settore/obiettivo ambientale fornisce gli elementi per la definizione degli indicatori di contesto.

Il **CAPITOLO 8** riguarda la struttura e i contenuti del rapporto ambientale. Vengono richiamati i contenuti definiti dalla norma e viene proposto un indice.

Il RP è corredato inoltre dai seguenti Allegati:

Allegato 1: La VAS del programma Nazionale per la gestione dei Rifiuti (riferimenti normativi della VAS, modalità di svolgimento della VAS applicata al PNGR, individuazione degli SCA e modalità di partecipazione);

Allegato 2: Quadro normativo in materia di rifiuti e pianificazione (quadro normativo di livello europeo, nazionale, stato della pianificazione regionale, piattaforma MONITORPIANI)

Allegato 3: Elenco dei soggetti con competenze ambientali coinvolti nella consultazione

Allegato 4: Questionario per la consultazione preliminare dei soggetti con competenze ambientali

formula le seguenti osservazioni per la redazione del Rapporto Ambientale e per la formazione del “Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR)”

1. Riferimenti normativi nazionali

Nell'Allegato 2 al RP è riportato il “*Quadro normativo in materia di rifiuti e pianificazione*”; in esso vengono citate solo le ultime norme nazionali derivanti dal recepimento delle direttive del pacchetto economia circolare con particolare riferimento agli aspetti legati alla pianificazione.

1.1 Se l'intenzione è quella definire un quadro riguardante anche il tema dei rifiuti, si ritiene necessario che siano citate anche le norme relative al tema del recupero, come ad esempio:

- i decreti ministeriali sulle procedure semplificate (D.M. 5/2/1998 per i rifiuti non pericolosi, D.M. 161/2002 per i rifiuti pericolosi);
- i decreti ministeriali che regolamentano la cessazione della qualifica di rifiuto per specifiche tipologie di rifiuto (D.M. 69/2018 sul conglomerato bituminoso, D.M. 62/20193 sui prodotti assorbenti per la persona, D.M. 78/2020 sulla gomma vulcanizzata da pneumatici fuori uso, D.M. 188/2020 su carta e cartone).

1.2 Si segnala inoltre che sono intervenute ulteriori modifiche al D.Lgs. 152/2006, ad esempio quelle introdotte dal D.L. 77/2021 e Legge 108/2021 di conversione, che ha modificato, tra le altre cose, l'art. 184-ter “Cessazione della qualifica di rifiuto” dove sono definiti i criteri per la fine rifiuto caso per caso (comma 3).

1.3 Si ritiene inoltre che sarebbe utile rendere consultabile la piattaforma Monitorpiani al Sistema Agenziale (SNPA) per poter seguire il monitoraggio delle azioni previste dal PNGR per il raggiungimento degli obiettivi.

2. Obiettivi del PNGR e quadro conoscitivo in merito alla gestione dei rifiuti e all'impiantistica

Al Paragrafo 1.1 sono riportati gli obiettivi generali del PNGR e al Paragrafo 1.4 viene presentato un primo quadro di dati relativo alla gestione dei rifiuti e all'impiantistica di trattamento. Viene indicato che nel PNGR verrà presentato un quadro generale aggiornato della gestione dei rifiuti in Italia, con dati suddivisi per provenienza, pericolosità e tipologia di trattamento. Verrà inoltre presentata una ricognizione degli impianti operanti a livello nazionale, suddivisi per macro-area geografica e per tipologia. Il Paragrafo 1.5 riguarda i criteri generali per l'individuazione di macroaree con l'obiettivo di conseguire la razionalizzazione dell'impiantistica sul territorio e infine al Paragrafo 1.8 vengono segnalati quali sono i flussi di rifiuti funzionali e strategici per l'economia circolare. Si forniscono le seguenti osservazioni:

2.1 Tra gli obiettivi del PNGR sarebbe opportuno un riferimento specifico alla prevenzione della produzione dei rifiuti, che deve costituire l'impegno prioritario, così come indicato dall'articolo 178 del decreto legislativo 152/2006 relativamente alla gerarchia delle azioni da intraprendere per la gestione dei rifiuti.

2.2 Si ritiene necessario che siano fornite indicazioni più precise sulle codifiche da attribuire alle operazioni di recupero (e smaltimento) in modo da avere informazioni più attendibili e confrontabili. In generale si ritiene necessaria una maggiore chiarezza nella presentazione dei dati (RU e RS), che potrebbero essere trattati in maniera differenziata in modo da rendere più lineari e comprensibili le azioni conseguenti messe in campo.

2.3 Considerata la modifica del metodo di calcolo per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 205-bis del

D.Lgs. 152/2006, si ritiene necessario un inquadramento puntuale dei risultati conseguiti dalle singole Regioni.

2.4 Si ritiene inoltre opportuno un censimento delle varie operazioni messe in campo per favorire il raggiungimento degli obiettivi, ripartite per singolo obiettivo.

2.5 In riferimento alle azioni utili al fine del raggiungimento degli obiettivi:

- sarebbe opportuna una maggiore incisività nell'emanazione dei decreti ministeriali che stabiliscano le condizioni di fine rifiuto per specifiche tipologie di rifiuto (ad esempio: rifiuti derivanti da costruzione e demolizione) che darebbero una spinta al recupero e permetterebbero, nel caso di "fine rifiuto" attribuito in altre norme (ad esempio fertilizzanti, biometano), di raccordarsi meglio con la normativa ambientale per gli aspetti di pertinenza;
- si sottolinea la necessità di emanazione del decreto ministeriale sulla preparazione per il riutilizzo (Comma 3 dell'art. 214-ter "Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata".) su cui si fonda gran parte della politica della prevenzione e del raggiungimento degli obiettivi.

2.6 Al paragrafo 1.5 viene indicato che "*Per l'individuazione delle macroaree si propone di riferirsi a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ...*"; non si ritiene opportuno, al fine dell'individuazione delle macroaree previste dall'articolo 198-bis, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 152/2006, riferirsi esclusivamente a quanto stabilito dall'articolo 35 sopra citato. Si propone che l'individuazione definitiva di tali macroaree sia attuata attraverso un approfondito e efficace confronto tra le Regioni che tenga conto delle peculiarità territoriali e delle scelte di pianificazione di competenza regionale. Tutto ciò allo scopo di conseguire una concreta razionalizzazione degli impianti dal punto di vista territoriale, ambientale ed economico in attuazione del principio di prossimità, come previsto dal citato articolo 198-bis, e al fine di conseguire il coordinamento tra il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e le diverse pianificazioni regionali.

2.7 Si richiede di valutare l'opportunità di introdurre, tra le filiere prioritarie strategiche per l'economia circolare, indicate al Paragrafo 1.8, i fanghi di depurazione.

2.8 In riferimento a quanto indicato alla lettera b del Paragrafo 1.8, si richiede di prendere in considerazione nel RA, fra le misure per la promozione del recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, il Documento SNPA 89/2016.

2.9 Si auspica che il PNGR individui misure di sostegno per il mercato del riciclo evidenziando anche quelle già emanate (ad esempio: Decreto MiTE del 6/10/2021 che reca disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso).

2.10 Per quanto riguarda il censimento impiantistico che sarà fornito nel Programma e nel Rapporto Ambientale (di seguito RA), si auspica un'analisi che non individui solo gli squilibri territoriali bensì che precisi le carenze per tipologia di flussi e di impianti.

3. Analisi di contesto ambientale e settori produttivi che presentano correlazioni con il PNGR

Al Paragrafo 2.1 "*Ambito di influenza e inquadramento ambientale del PNGR*" viene indicato che "*L'ambito di influenza territoriale del Programma è considerato coincidente con il territorio nazionale*", è riportato un elenco degli aspetti ambientali ritenuti pertinenti con il PNGR, sui quali sarà condotta l'analisi di contesto nel RA, ed è indicato che i settori produttivi, che saranno analizzati nel RA in quanto maggiormente correlati al PNGR, saranno energia, mobilità e trasporti, agricoltura. Si forniscono pertanto le seguenti osservazioni:

3.1 L'elenco degli aspetti ambientali ritenuti pertinenti con il PNGR, funzionali all'analisi di contesto, avrebbe dovuto essere accompagnato da un set minimo di indicatori relativo a tali aspetti. Si auspica che nel RA l'analisi di contesto venga sviluppata sulla base di un adeguato set indicatori correlati agli aspetti ambientali ritenuti pertinenti.

3.2 Vengono elencati gli aspetti ambientali pertinenti al PNGR per i quali sarà condotta l'analisi di contesto: tra questi aspetti non figura la componente "salute umana" che invece appare una componente importante in relazione ai possibili effetti connessi sia alle scelte strategiche che all'impiantistica connessa alle scelte per la gestione dei rifiuti.

3.3 Si ritiene, viste anche le considerazioni presenti nel RP al capitolo 1, che sarebbe opportuno considerare tra i settori produttivi interessati dalle azioni del PNGR almeno anche le attività estrattive, le costruzioni e le attività manifatturiere (es. AEE, tessili), oltre alla gestione delle acque e dei rifiuti.

4. Analisi di coerenza esterna

In merito agli obiettivi di sostenibilità correlati ai diversi “settori ambientali” (Tabella 3-1 Sintesi degli obiettivi ambientali) si osserva quanto segue:

4.1 Si suggerisce nel RA di prendere in considerazione, per l'individuazione degli obiettivi ambientali di riferimento del PNGR, anche i più recenti atti di indirizzo e di attuazione dell'European Green Deal tra i quali:

- per il settore “Energia ed Emissioni” si fanno presenti le recenti novità in materia di emissioni climalteranti: “La Nuova strategia dell'Ue di adattamento ai cambiamenti climatici”, COM(2021) 82 final del 24.2.2021 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=IT>) e la così detta “Legge sul clima” REGOLAMENTO (UE) 2021/1119 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 2021 entrato in vigore il 29/7/2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 e che a tal fine indica che *“il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030”*;
- per il settore “Uso e consumo di suolo” la Commissione Europea ha approvato la “Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 - Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima”, COM(2021) 699 final del 17.11.2021 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0699&from=EN>).

4.2 Si suggerisce inoltre di considerare tra i piani e programmi che saranno considerati nel RA per la verifica di coerenza con il PNGR anche il Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021-2027 Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura, attualmente in fase di istruttoria tecnica CTVA presso il MITE (fase preliminare di VAS), per le implicazioni relative agli obiettivi di prevenzione e gestione dei rifiuti marini tra cui quelli derivanti da pesca e acquacoltura.

5. Analisi degli effetti ambientali e applicazione del principio DNSH

Al Capitolo 5 “ELEMENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PROGRAMMA E IL PRINCIPIO DNSH” del RP sono riportate (Tabella 5-1) alcune indicazioni preliminari sulle componenti ambientali e i fattori antropici potenzialmente interessati dagli impatti delle attività legate al ciclo di gestione dei rifiuti, mentre non viene fornita un'identificazione preliminare dei possibili impatti ambientali delle azioni/misure del PNGR. Viene poi indicato che nel RA *“sarà effettuata un'analisi qualitativa degli effetti ambientali rispetto alle diverse misure del Programma che metterà in correlazione gli aspetti ambientali interessati con ciascuna misura”*.

5.1 Si sottolinea l'importanza che nel RA le analisi degli impatti ambientali - sia positivi sia negativi - del PNGR siano espone in modo circostanziato e ripercorribile, associandoli alle misure come anticipato nel RP, e che sia chiaramente illustrato il percorso di scelta tra alternative accennato nel RP. Si suggerisce al proposito di utilizzare metodi di confronto e scelta tra le alternative che permettano di documentare tale percorso, quali ad esempio analisi costi-benefici e analisi multicriteriali, e che siano previste misure di mitigazione degli eventuali impatti negativi che vadano esse stesse a far parte delle misure del PNGR.

6. Sistema di monitoraggio

Al Capitolo 7 “INDICAZIONI PRELIMINARI SUI CONTENUTI DEL PIANO DI MONITORAGGIO” sono riportate alcune indicazioni metodologiche secondo cui sarà impostato il monitoraggio; si forniscono in merito le seguenti osservazioni:

6.1 In generale si fa presente l'opportunità di prevedere che, ai fini della verifica e rendicontazione dell'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del Programma, siano utilizzati indicatori e dati derivanti dai piani che attueranno gli indirizzi del PNGR, quali i Piani Regionali di gestione dei

rifiuti.

6.2 Visto inoltre quanto indicato nel Paragrafo 2.1 *“Ambito di influenza e inquadramento ambientale del PNGR”* e nel Paragrafo 7.1 *“Impostazione metodologica del monitoraggio ambientale”* (Tabella 6.2 Obiettivi ambientali e Indicatori di contesto) si raccomanda nel RA di approfondire e finalizzare tali informazioni sugli aspetti effettivamente relativi all’ambito e alle misure del PNGR, compiendo una *“lettura critica”* del quadro conoscitivo ambientale sugli aspetti ambientali effettivamente interessati dal PNGR.

6.3 Per quanto riguarda i dati sui rifiuti, ci si attende che nel RA siano previsti indicatori di monitoraggio non solo sul raggiungimento degli obiettivi, ma anche sulla realizzazione effettiva degli impianti; inoltre si suggerisce di valutare l’opportunità di prendere in considerazione, sia per il quadro conoscitivo sia per il monitoraggio, anche i dati relativi ai rifiuti marini e i dati disponibili sul monitoraggio di microplastiche nei corpi idrici, problematiche accennate nella Tabella 5-1 tra gli impatti delle attività legate al ciclo di gestione dei rifiuti.

6.4 Si fa inoltre notare che all’interno della Tabella 6.2, a pag. 53, per le risorse naturali non è riportato alcun indicatore di contesto.

7. Osservazioni a carattere generale

7.1 Con decreto ministeriale 27 marzo 2019 sono state adottate le *“Linee Guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS)”*. Tali linee guida sembrano applicarsi in fase di progettazione dell’impiantistica e quindi parallelamente, ed in coordinamento, alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e non in fase di pianificazione/programmazione e quindi di VAS. La questione dovrebbe comunque trovare un chiarimento in quanto nella presentazione delle Linee Guida sopra menzionate (ed in particolare nell’abstract) viene indicato che *“La Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) è una procedura finalizzata a tutelare la salute delle popolazioni esposte agli impatti che piani/programmi/opere possono determinare sull’ambiente del territorio interessato. (...)”* e ancora nell’introduzione viene indicato che *“La VIS può essere definita come una combinazione di procedure, metodi e strumenti che consentono di valutare i potenziali e, talvolta, non intenzionali effetti di una politica, piano, programma o progetto sulla salute di una popolazione (...)”*. Considerato che potrebbe essere necessario sottoporre a VIS, nell’ambito delle procedure di VIA, l’impiantistica connessa al ciclo di gestione e trattamento rifiuti, viste le Linee Guida sopra indicate che, in alcune parti del testo, sembrano indicare la necessità di valutare gli effetti sanitari anche al livello di piano o programma, si chiede di chiarire nell’ambito del PNGR il campo di applicazione della VIS anche al fine di dare chiare indicazioni alle Regioni sia per la fase di pianificazione che per la fase di progettazione/valutazione delle opere.

f.to Luigi Idili

f.to Gilda Ruberti

f.to Renata Laura Caselli

f.to Marco Carletti

f.to Domenico Bartolo Scrascia

f.to Edo Bernini

f.to Simona Migliorini

f.to Emanuela Balocchini

f.to Marco Masi

f.to Antongiulio Barbaro

La Presidente
Arch. Carla Chiodini